

ALLEGATO D

PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE DEI MINORI

PREMESSA

Con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori ed è stata revocata la D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004.

Con la D.G.R. suddetta, in particolare, sono stati rivisti i requisiti delle strutture per la tutela della salute mentale dei minori: Comunità Terapeutiche (CTM) e Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP).

Le CTM sono strutture sanitarie e, di conseguenza, con spesa a totale carico sanitario.

Le CRP sono strutture socio sanitarie con compartecipazione alla spesa SSR/soggetto gestore dei servizi sociali.

Per ciò che attiene le strutture semiresidenziali la D.G.R. n. 25-5079/2012 ha introdotto una tipologia sperimentale e precisamente il Centro Diurno Socio Riabilitativo (CDSR).

Con D.G.R. n. 25-7250 del 20/07/2018 si è conclusa la fase sperimentazione prevista dalla D.G.R. n. 25-5079/2012, prevedendo il CDSR quale tipologia autonoma e ordinaria di servizio diurno per la tutela della salute mentale dei minori

Si evidenzia che la normativa vigente (D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i.) ha definito le tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori nell'ambito di un progetto volto al superamento delle difficoltà del minore stesso e della famiglia, che hanno comportato l'allontanamento e che sono tali da non rendere possibili gli interventi di sostegno a domicilio o l'affido familiare.

Ne consegue che l'Amministrazione regionale considera l'inserimento dei minori in strutture residenziali quale intervento da disporre in via residuale, solo laddove gli interventi di prevenzione e sostegno alla famiglia d'origine, nonché la ricerca di soluzioni di accoglienza in affido familiare (residenziale, diurno, a tempo parziale, a famiglie o singoli) non siano praticabili, nel superiore interesse del minore ed esclusivamente nel rispetto dei tempi massimi di permanenza previsti.

Si evidenzia, pertanto, che la liberalizzazione delle attività produttive, comporterebbe il venir meno di qualsiasi programmazione regionale in un campo estremamente delicato, relativo a soggetti quantomai deboli, e comporterebbe un grave pregiudizio per i minori che necessitano di un periodo in ambiente protetto come supporto al reinserimento sociale.

Pertanto, non è consentito esprimere un parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. medesimo. Ne consegue che per la realizzazione delle strutture per la tutela della salute mentale dei minori è mantenuto il fabbisogno regionale,



individuato con provvedimenti regionali.

1. STRUTTURE, INTERVENTI ED ATTIVITA' SOGGETTI A VERIFICA DI COMPATIBILITA'

Sono soggette alla verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., la realizzazione, l'ampliamento con aumento dei posti letto, la trasformazione con modifica di tipologia dei posti, la diversa utilizzazione (cambio d'uso) ed il trasferimento di sede (per quelle già autorizzate all'esercizio/funzionamento) delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori di cui all'allegato D1.

2. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Nell'ambito del procedimento suddetto è, pertanto, prevista un'unica fattispecie:
- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. richiesto con accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. medesimo.

2.1. Istanza, avvio ed espressione del parere

Hanno titolo idoneo a presentare l'istanza di verifica di compatibilità i soggetti, pubblici o privati, intestatari del titolo di disponibilità - proprietà, affitto, locazione, contratto di concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, ecc. - del bene immobile dove si intende realizzare l'intervento.

La verifica di compatibilità deve essere acquisita anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'amministrazione pubblica (Comune, ASR, Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, ecc.).

Il titolo di disponibilità dell'attività limitato nel tempo non è idoneo alla presentazione dell'istanza di verifica di compatibilità per il trasferimento dell'attività stessa ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

L'istanza di verifica di compatibilità è collegata alle seguenti fattispecie:

- 2.1.A) Permesso di Costruire/SCIA
- 2.1.B) Intervento non soggetto a Permesso di Costruire o SCIA
- 2.1.C) Intervento realizzato dal Comune o da un'Unione di Comuni

2.1. A. Permesso di Costruire/SCIA

Nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata al Comune, nell'ambito della domanda di Permesso di Costruire o nell'ambito della SCIA, che provvederà a trasmetterla alla Regione.



Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti, richiede, prima di procedere al rilascio del Permesso di Costruire o in caso di SCIA prima dell'inizio dell'attività da parte dell'interessato, alla Regione la verifica di compatibilità esclusivamente tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - allegando il progetto gestionale e le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune richiedente, al soggetto che intende realizzare l'intervento e all'A.S.L. competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/2014.

Il parere è rilasciato dalla Regione al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture sanitarie o **sociosanitarie** di cui al punto 1), ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio.

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato all'acquisizione da parte del Comune della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Nel caso della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i) l'inizio dell'attività è subordinato all'acquisizione da parte del Comune della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i

2.1.B. Intervento non soggetto a Permesso di Costruire/SCIA

Nel caso in cui l'intervento non richieda il rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata dall'interessato direttamente alla Direzione Regionale Sanità - **esclusivamente** tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - allegando il progetto gestionale e le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al richiedente, al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio, ai sensi della L.R. 14/2014.

Il parere è rilasciato al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture sanitarie o **sociosanitarie** di cui al punto 1) ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio.

2.1.C. Intervento realizzato dal Comune o da un'Unione di Comuni

Nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune o un'Unione di comuni, l'istanza di verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è inviata alla Regione - **esclusivamente** tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it) - allegando il progetto gestionale e le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune/Unione di comuni richiedente e all'A.S.L. competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/2014.

Il parere è rilasciato dalla Regione al Comune/Unione di comuni intestatario del titolo di



disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture sanitarie o sociosanitarie di cui al punto 1), ed è trasmesso anche all'A.S.L. competente per territorio.

2.2. Oggetto della valutazione del parere 8 ter

Il responsabile del procedimento esamina le domande, rientranti nei limiti quantitativi di fabbisogno regionale come individuato negli specifici provvedimenti regionali, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande stesse tramite PEC.

La Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. richiede il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'A.S.L. territorialmente competente (rappresentata dal Direttore Generale o suo delegato) da esprimersi con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, istituito con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006, nell'ambito di riunioni convocate a tal fine. Tale parere, espresso in modo univoco e congiunto, valuterà i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme specifiche di riferimento e la localizzazione territoriale della struttura.

In occasione di tali riunioni ci si avvarrà di una scheda, prevista con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006 e adottata con Determinazione dirigenziale n. 205 del 12/06/2006, per la rilevazione di dati significativi per la verifica dei progetti inerenti la realizzazione delle strutture di cui all'allegato D1.

La verifica dei requisiti suddetti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

2.3. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore regionale Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori.

2.4. Termine di conclusione del procedimento.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in massimo 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. 14/2014.

3. MODULISTICA

La richiesta deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà adottata con successivo provvedimento dirigenziale.

E' previsto un modello di istanza per ogni fattispecie di intervento, e precisamente:

Modello A: nelle ipotesi in cui si intenda realizzare un intervento, per il quale è necessario un Permesso di Costruire o una SCIA;

Modello B: nelle ipotesi in cui si intenda realizzare un intervento non soggetto a Permesso di Costruire o SCIA.



4. RINVIO ALLA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A.



